



COMUNE DI BRESCIA

ORDINANZA SINDACALE N. 145 del 14/08/2024

OGGETTO: DIVIETO IN MATERIA DI COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE ALCOLICI NELL'AREA DELLO STADIO M. RIGAMONTI IN OCCASIONE DELLE PARTITE DI CALCIO – CAMPIONATO NAZIONALE E ALTRE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE DI ANALOGO RILIEVO FINO AL 31 LUGLIO 2025.

LA SINDACA

PREMESSO che l'area dello stadio M. Rigamonti presenta particolari problematiche di sicurezza, ordine pubblico e viabilità, in relazione agli incontri di calcio – campionato nazionale e altre manifestazioni calcistiche di analogo rilievo – che si svolgono al suo interno;

VISTA la richiesta del Comandante della Polizia Locale del 13 agosto 2024 che evidenzia la necessità di adottare con decorrenza immediata e fino al 31 luglio 2025, nei giorni in cui si svolgono presso lo stadio M. Rigamonti, partite di calcio del campionato nazionale e altre manifestazioni di analogo rilievo, un provvedimento che limiti o vieti alcune forme di commercio e modalità / tipologie di vendita di bevande;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto;

RAVVISATA la necessità, analogamente alle precedenti annualità, di introdurre alcuni divieti, con riferimento all'attività commerciale, all'interno ed all'esterno dello stadio stesso, in occasione di ogni partita di calcio;

VISTI:

- l'art 54 del T.U.E.L.;
- il D.Lgs 31.03.1998 n. 114;
- la L.R. 02.02.2010 n. 6;
- lo Statuto del Comune;
- la determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive n. 14 del 17.03.2010;

O R D I N A

nelle giornate in cui si svolgono partite di calcio – campionato nazionale e altre manifestazioni calcistiche di analogo rilievo – presso lo stadio M. Rigamonti:

1. E' fatto divieto di ogni forma di commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 28 D.Lgs 114/1998 ed all'articolo 21 della L.R. 6/2010, lungo Via Castelli, nel tratto compreso tra Via Verginella e la fine del riquadro del parcheggio esistente sul lato nord dell'antistadio;

2. E' fatto divieto, dalle ore 08.00 alle ore 24.00, di esercitare il commercio al minuto su area pubblica sia in forma itinerante sia a posteggio fisso, salvo che per i soggetti espressamente autorizzati, nella zona compresa tra Via Branze, Via Ambaraga, Via Fontane angolo Via Sant'Antonio, Via Sant'Antonio, Via Resolino, Via Castelli, Via Casazza, Via Stretta - tratto compreso tra Via Ferrini e Via Casazza, Via Ferrini, Via Triumplina - tratto compreso tra Via Casazza e Via Ferrini;

3. E' fatto divieto, dalle ore 8.00 alle ore 24.00, ai titolari dei punti di somministrazione e vendita all'interno dello stadio e ai pubblici esercizi ubicati nell'area compresa tra Via Branze, Via Ambaraga, Via Fontane angolo Via Sant'Antonio, Via Sant'Antonio, Via Resolino, Via Castelli, Via Casazza, Via Stretta - tratto compreso tra Via Ferrini e Via Casazza, Via Ferrini, Via Triumplina - tratto compreso tra Via Casazza e Via Ferrini, nonché agli esercizi commerciali e ai titolari delle attività di commercio su aree pubbliche con posteggio autorizzato nella stessa area, di utilizzare per la somministrazione e per la vendita di bevande da asporto, recipienti diversi da contenitori in plastica o cartone per alimenti. All'interno dello stadio, le bevande potranno essere vendute solo se prive del tappo di chiusura;

4. E' fatto divieto, da due ore prima ad un'ora dopo l'incontro sportivo, ai titolari dei punti di somministrazione presenti in curva nord, gradinata e curva sud ubicati all'interno dello stadio, ai pubblici esercizi ed alle attività commerciali ubicate nell'area compresa tra le vie sopra indicate, nonché ai titolari delle attività di commercio su aree pubbliche autorizzate, di somministrare o vendere per asporto bevande alcoliche aventi gradazione superiore ai 6 gradi alcolici;

5. Il divieto di cui al precedente punto 4 non si applica per la somministrazione e consumo di bevande alcoliche che avvenga all'interno di locali di ristorazione con cucina (trattorie, pizzerie, ristoranti e simili), purché la loro assunzione sia effettuata durante la consumazione del pasto; rimane invece il divieto di somministrazione al banco o alla vendita per asporto;

A V V E R T E

- che l'inosservanza a quando indicato ai punti 1, 2 sarà punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 27 comma 6 bis della L.R. n. 6/2010 che prevede il pagamento di una somma da € 500,00 a € 3.000,00 e la confisca delle attrezzature e della merce;

- che l'inosservanza a quanto indicato al punto 4 sarà punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 80 comma 2 della L.R. n. 6/2010 (come previsto dall'art. 17 bis, comma 3 del T.U.L.P.S.);
- che l'inosservanza a quanto indicato al punto 3 sarà punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

D E M A N D A

alla Polizia Locale di far rispettare la presente ordinanza, nonché la trasmissione della medesima agli organi di polizia per gli eventuali profili di competenza e alle attività commerciali insistenti nell'area oggetto del presente provvedimento;

al Settore Sportello Unico dell'Edilizia, Attività Produttive e Attività Commerciali di notificare della presente i titolari di autorizzazione commerciale che, dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza, inizieranno un'attività in zona.

Brescia, 14/08/2024

LA SINDACA
LAURA CASTELLETTI / ArubaPEC
S.p.A.
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24
D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82